

**LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 08-06-2007
REGIONE TRENTO (Prov.)**

**Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
(Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a
disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone
svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci
nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE
N. 25
del 19 giugno 2007

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
(Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi
alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990,
n. 33, è sostituito dal seguente:

"6. Non si considera campeggio ai sensi di questa legge il campeggio
mobile costituito da strutture poste in aderenza al terreno e completamente
rimovibili, organizzato unicamente per i soci in autogestione collettiva con
il coinvolgimento diretto di ogni associato. È consentito l'uso di strutture e
di servizi fissi preesistenti abitualmente destinati a usi diversi dal
campeggio. I campeggi mobili possono essere organizzati esclusivamente da
enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano anche a
livello nazionale in favore dei giovani, con finalità ricreative, culturali o
religiose. Questi campeggi sono soggetti alla sola disciplina dell'articolo
12."

ARTICOLO 2

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, è inserito il seguente:

"1 bis. Per l'apertura dei campeggi mobili non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 33 del 1990 è inserito il seguente:

"2 bis. Nei campeggi mobili la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare."

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 giugno 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI